Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 giugno 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganside le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

(3349)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 maggio 1959, n. 324.
Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno finanziario applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

a) è corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di stipendio, paga o retribuzione nei confronti del personale che sia fornito di stipendio, paga o retribuzione inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

c) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse:

d) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

e) è esente dalle ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Per l'esercizio 1° luglio 1959 30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in lire 2400 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa a decorrere dal 1° luglio 1959, una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

L'indennità di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

a) è corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire 24.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione rispettivamente di un ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle lire 24.000 mensili lorde e dei titolari di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità inferiori alle lire 18.000 mensili lorde;

c) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile;

d) è esente da ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennità integrativa speciale è corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, ai titolari di più pensioni od assegni ordinari.

La corresponsione della suddetta indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale già percepiscono la medesima indennità. Qualora però quest'ultima indennita risultasse meno favorevole, se ne dovrà sospendere la corresponsione e disporre il pagamento dell'indennità integrativa speciale annessa alla pensione.

La concessione dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno.

Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è stabilito in lire 1920 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo.

Art. 3.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell'art. 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 4620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 4770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 6530 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 8440 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

« Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 1000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

« L'importo di lire 25.000 stabilito dall'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.

« Gli importi di lire 9000 e lire 8000 stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000 ».

Art. 4.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell'art. 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 5120 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3560 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 5270 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3650 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 7030 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3720 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700 000 abitanti e non più di 799 999;

lire 8940 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3870 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

« Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il quattordicesimo anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

« L'importo di lire 25.000 stabilito dall'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.

« Gli importi di lire 9000 e lire 8000 stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000 ».

Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.

Art. 5.

Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indicati nel primo comma del precedente art. 2, sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli minorenni e per i genitori a carico, in ragione di lire 1000 mensili lorde per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1959 e di lire 1500 mensili lorde dal 1° luglio 1959 per ciascuno dei predetti familiari a carico, qualunque sia la popolazione del Comune di residenza.

Per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la concessione delle analoghe quote al personale in attività di servizio.

La quota di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio ai fini dell'applicazione dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

Nei casi di pensioni o assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 2 ed in parte a carico di altri enti, le quote di aggiunta di famiglia sono corrisposte per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

Ai titolari di più pensioni od assegni ordinari le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.

La corresponsione delle suddette quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale percepiscono le quote di aggiunta di famiglia o gli assegni familiari.

Ai titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concesso il più favorevole tra il trattamento previsto dal presente articolo e quello stabilito dall'art. 3 della legge 3 aprile 1958, n 474.

La concessione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo è demandata agli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. Per ottenere tale concessione gli interessati dovranno presentare apposita domanda ai predetti Uffici corredata dai documenti di rito.

I titolari di pensione od assegno ordinario hanno l'obbligo di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportano la decadenza dal diritto alle quote di aggiunta di famiglia. Per le dichiarazioni non conformi al vero, si applica la sanzione prevista per il dipendente statale dal terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331.

Le quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo sono esenti da ogni ritenuta erariale e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

Art. 6.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 4 ed il trattamento previsto dall'art. 15 della presente legge non danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

Art. 7.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, la documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, nonchè l'istanza relativa alla richiesta del congedo ordinario, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per le istanze e i documenti necessari per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai titolari di pensioni di cui al precedente art 5.

Nelle posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, la riduzione stessa va operata sugli importi degli emolumenti medesimi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 8.

Fermi restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno personale di sede spettante in applicazione dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, è elevato, a decorrere dal 1° maggio 1959, a lire 3200 mensili lorde, a favore del personale con sede normale di servizio nel comune di Torino e negli altri Comuni della stessa Provincia considerati unico centro economico col capoluogo ai fini dell'applicazione del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, nonchè alle categorie di personali indicate nell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Art. 10.

A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e che abbia interamente beneficiato della progressione per aumenti quadriennali, contemplata dalle tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, ovvero appartenga a categoria o rivesta funzione o qualifica, per la quale non siano previsti tali aumenti, sono attribuiti aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio massimo previsto per la rispettiva categoria, funzione o qualifica, per ogni biennio di permanenza in essa successivamente all'attribuzione dell'ultimo aumento quadriennale, ovvero dello stipendio iniziale insuscettibile di aumento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si valuta l'anzianità complessiva maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 e in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla categoria, funzione o qualifica medesima.

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale della nuova categoria, funzione o qualifica, è attribuito lo stipendio di tale nuova posizione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Al personale cui nella prima applicazione del precedente primo comma competa nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1959, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Nei confronti del personale contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1959, la pensione è riliquidata d'ufficio, con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.

Art. 11.

Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, ed ai quali per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, uno stipendio inferiore alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti salariati, è attribuito, nella categoria o carriera di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero stati nominati impiegati.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore del personale di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1956, n. 498, nei confronti del quale non si fa luogo a recupero della differenza fra lo stipendio dovuto in applicazione della cennata legge e quello effettivamente corrisposto sulla base della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 12.

Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad altra superiore ed ai quali, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero passati alla categoria superiore.

Art. 13.

Ai salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed ai quali, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero stati nominati in ruolo.

Art. 14.

Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, devono essere contenute entro i limiti numerici e di spesa all'uopo da stabilire entro il 30 giugno, per il successivo esercizio e per ciascuna Amministrazione, dall'Amministrazione medesima di concerto con quella del tesoro.

I provvedimenti relativi dovranno giustificare le esigenze di servizio per le quali le assunzioni medesime si rendano necessarie.

Art. 15.

Salvo il più favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio presso i Centri meccanografici è corrisposta una indennità per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti misure:

Capo di ciascun Centro meccanografico	L.	600
Capo reparto	»	550
Operatore	»	400
Perforatore	»	400

Il contingente del personale addetto a ciascun Centro meccanografico è previsto da apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 16.

Gli Enti locali ed altresì, previa deliberazione dei competenti organi collegiali da approvare con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per il tesoro, gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, possono, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Gli Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono altresì estendere, con le modalità e con le condizioni stabilite dal precedente comma, i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2 e 5 ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci.

Art. 17.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con i proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, recante variazioni alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi, nonchè dai provvedimenti riguardanti l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, le tasse di circolazione delle autovetture, l'imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso, l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, l'aumento della percentuale spettante allo Stato sui canoni di abbonamento delle radioaudizioni e sulle tasse radiofoniche, l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *A* e sulla parte di redditi imponibili di categoria *B*, che eccede lire quattro milioni, i diritti catastali previsti dall'allegato *A* al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, l'imposta di fabbricazione sui gas di petroli liquefatti e il diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge sia nei riguardi della spesa sia dell'entrata.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — TAVIANI — GONELLA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 325.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « L. da Vinci » di Pescara.

N. 325. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « L. da Vinci » di Pescara viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 185 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 326.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Trecenta (Rovigo).

N. 326. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Trecenta (Rovigo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1959
Atti del Governo, registro n 118, *foglio n* 186 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959, n. 327.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Ettore Bora » istituita presso l'Accademia Nazionale dei Lincei.

N. 327. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Ettore Bora » istituita presso l'Accademia Nazionale dei Lincei.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n* 176. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1959, n. 328.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Cesare Battisti » di Fano.

N. 328. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Cesare Battisti » di Fano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 177. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1959.

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, che dispone la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Cooperative Edili « CO.C.E. », con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 16 ottobre 1954, con il quale il Consorzio Cooperative Edili « CO.C.E. », con sede in Napoli, già dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Napoli in data 26 maggio 1951, fu posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 22 gennaio 1954, che revocò la dichiarazione di fallimento di cui sopra;

Vista la sentenza 23 marzo 1957 della Corte d'appello di Roma, che definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, conferma la sentenza 26 maggio 1951 del Tribunale di Napoli;

Visto l'art. 194, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che abrogando le disposizioni delle leggi speciali incompatibili, fra l'altro, con il successivo art. 196, il quale regola il concorso fra le due procedure con il criterio della prevenzione, fa cadere la norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce l'opposto principio della prevalenza;

Ritenuto che la procedura fallimentare resta viva e deve proseguire nei confronti del Consorzio in parola;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, che dispone la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Cooperative Edili « CO.C.E. », con sede in Napoli, e la nomina dell'avv. Giulio Pasquale a commissario liquidatore, è revocato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1959

GRONCHI

ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1959
Registro n. 6 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 124. — BARONE

(3310)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1959.

Nomina dell'on. dott. Pietro Campilli a presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sullo ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto 27 dicembre 1957, con il quale l'onorevole prof. Meuccio Ruini fu nominato presidente del Consiglio medesimo;

Considerato che l'on. Ruini ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre, pertanto, procedere alla sua sostituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. dott. Pietro Campilli è nominato presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in sostituzione dell'on. prof. Meuccio Ruini, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1959
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 283. — MASSIMO

(3278)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1959.

Costituzione della Commissione prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125 contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Viste le designazioni richieste ai sensi dell'art. 14 della legge anzidetta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero dell'industria e commercio la Commissione prevista dall'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, per l'esercizio dei compiti di cui alla legge stessa.

Essa è presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o, in caso di assenza o impedimento, dal dott. Franco Marinone, quale suo delegato.

Art. 2.

La Commissione di cui all'art. 1 è ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

La prima sezione è così composta:

Porta dott. Enzo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Santoro dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Calabretta dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gerringer dott. Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Palma dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Santini dott. Rinaldo, in rappresentanza dei Comuni;

Zito prof. Francesco e Capritti avv. Stelvio, in rappresentanza delle cooperative;

Frattari dott. Ettore e D'Ercole dott. Carlo, in rappresentanza dei produttori agricoli;

Pennisi rag. Angelo e Tecardi Poerio, in rappresentanza dei commercianti dei prodotti ortofrutticoli;

Conte ing. Giovanni, in rappresentanza degli industriali che provvedono alla conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.

La seconda sezione è così composta:

Guasco dott. Ottavio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Berretta dott. Giacomo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Astarita dott. Adriano, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cobre dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Savi dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Spalla Giuseppe, in rappresentanza dei Comuni;

De Angelis per. agr. Giuseppe e Bergamaschi Argirio, in rappresentanza delle cooperative;

Menapace dott. Giovanni, Brogini dott. Giuseppe e Pagani dott. Fernando, in rappresentanza degli allevatori;

Galliani Pedro e Restani dott. Giuseppe, in rappresentanza dei commercianti di carni;

Boccalatte Salvatore, in rappresentanza degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni.

La terza sezione è così composta:

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Giannitrapani dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Galano dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gaggi dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Grimaldi dott. Ubaldo, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Zeetti dott. Raffaello, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Scarabelli Giorgio, in rappresentanza dei Comuni;

Compiani Giuseppe e Sinaldi Sigfrido, in rappresentanza delle cooperative;

Dalla Casapiccola ing. Arrigo, Fidato dott. Alberto e Cefalù dott. Franco, in rappresentanza dei produttori ittici;

Barbani Cesare e De Barbieri Michelangelo, in rappresentanza dei commercianti di prodotti ittici;

La Rocca on. Antonio, in rappresentanza degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici.

Art. 3.

Partecipano ai lavori della Commissione in qualità di esperti i signori:

Belli avv. Giuseppe, Carfagna avv. Umberto, Folena dott. Luigi, Furgiuele dott. Luigi, Gavelli dottor Serafino, Tradardi dott. Franco e Zoppi dott. Luigi.

Art. 4.

I membri e gli esperti della Commissione costituita con il presente decreto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 5.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate dal dott. Vittorio Caporaso.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

p. *Il Ministro per l'interno*
BISORI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1959
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 165

(3318)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1959

Approvazione del piano tecnico n. I/105 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la sistemazione dei collegamenti telefonici della zona di Ausonia (distretto di Cassino).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 26 novembre 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/105 relativo alla sistemazione dei collegamenti telefonici della zona di Ausonia (distretto di Cassino);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 705 del 15 aprile 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la sistemazione dei collegamenti telefonici della zona di Ausonia (distretto di Cassino);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. I/105 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la sistemazione dei collegamenti telefonici della zona di Ausonia (distretto di Cassino).

Roma, addì 2 maggio 1959

Il Ministro: SPATARO

(3312)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1959.

Approvazione del piano tecnico n. I/107 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'attivazione dei collegamenti telefonici Bari-Noicattaro e Bari-Rutigliano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 19 dicembre 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/107 relativo alla attivazione dei collegamenti telefonici Bari-Noicattaro e Bari-Rutigliano;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 705 del 15 aprile 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'attivazione dei collegamenti telefonici Bari-Noicattaro e Bari-Rutigliano;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. I/107 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente l'attivazione dei collegamenti telefonici Bari-Noicattaro e Bari-Rutigliano.

Roma, addì 2 maggio 1959

Il Ministro: SPATARO

(3313)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1959.

Approvazione del piano tecnico n. I/110 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente il potenziamento dei circuiti telefonici Castelvetrano-Campobello di Mazara.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 31 dicembre 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/110 relativo al potenziamento dei circuiti telefonici Castelvetrano-Campobello di Mazara;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 705 del 15 aprile 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario il potenziamento dei circuiti telefonici Castelvetrano-Campobello di Mazara;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. I/110 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente il potenziamento dei circuiti telefonici Castelvetrano-Campobello di Mazara.

Roma, addì 2 maggio 1959

Il Ministro SPATARO

(3314)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1959.

Approvazione del piano tecnico n. I/111 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'attivazione dei collegamenti telefonici diretti tra Partanna e Santa Ninfa.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici

dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica, 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 31 dicembre 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/111 relativo alla attivazione dei collegamenti telefonici diretti tra Partanna e Santa Ninfa;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 705 del 15 aprile 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'attivazione dei collegamenti telefonici diretti tra Partanna e Santa Ninfa;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. I/111 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente l'attivazione dei collegamenti telefonici diretti tra Partanna e Santa Ninfa.

Roma, addì 2 maggio 1959

Il Ministro: SPATARO

(3315)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 505 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente l'ampliamento di 3000 numeri nella centrale telefonica di Napoli-Centro II.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica, 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 14 maggio 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 505 relativo allo ampliamento di 3000 numeri nella centrale telefonica di Napoli-Centro II;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 705 del 15 aprile 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessario l'ampliamento di 3000 numeri nella centrale telefonica di Napoli-Centro II;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 505 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente l'ampliamento di 3000 numeri nella centrale telefonica di Napoli-Centro II.

Roma, addì 2 maggio 1959

Il Ministro: SPATARO

(3316)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1959.

Modifica all'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni, soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 11 della Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;

Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta Convenzione;

Visto l'art. 1, par. 4, del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931;

Vista la legge del 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia al Protocollo di cui sopra;

Viste le comunicazioni del segretario generale delle Nazioni Unite;

Visto l'art. 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Agli effetti delle disposizioni della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente i seguenti composti:

1) normorfina, suoi sali e preparazioni;

2) dimenoxadol (etossi-1-difenil-1,1-acetato di dimetilaminoetile), suoi sali e preparazioni.

La prima di dette sostanze va classificata nel gruppo *A* e la seconda nel gruppo *C* dell'elenco stupefacenti di cui al decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità del 9 gennaio 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1957).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1959

Il Ministro: GIARDINA

(3317)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1959.
Nomina del prof. Arnaldo Marcantonio a presidente della Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, che istituisce l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364, concernente l'ordinamento dell'Azienda predetta;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, il Ministro per l'industria e commercio, il Ministro per le finanze ed il Ministro per il tesoro, in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1957, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 21, con il quale l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) viene indicata fra le imprese a partecipazione statale;

Visto il decreto del Ministro per le partecipazioni statali in data 22 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile dello stesso anno, con il quale si è provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'A.M.M.I. per il triennio 1° gennaio 1958 31 dicembre 1960;

Viste le dimissioni dalla carica di presidente del predetto Ente, presentate dal dott. Aldo Silvestri Amari;

Decreta:

Il prof. Arnaldo Marcantonio è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), in sostituzione del dottore Aldo Silvestri Amari, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1959

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1959
Registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 205. — BAIOCCHI

(3311)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1959.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Lavori Edili e Boschivi « C.L.E.B. », con sede in Granaglione, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista l'istanza del presidente della Cooperativa Lavori Edili e Boschivi « C.L.E.B. », di Granaglione, in data 5 febbraio 1959, con la quale si chiede la messa in liquidazione coatta amministrativa della Società stessa;

Vista la situazione patrimoniale alla data del 23 febbraio detto anno, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa Lavori Edili e Boschivi « C.L.E.B. », con sede in Granaglione, costituita con atto 2 luglio 1945 del notaio Gaetano Battelli, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Giuseppe Cicu è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3309)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1959.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale all'ingresso sud dell'abitato comunale di Racconigi (Cuneo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Cuneo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 aprile 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del viale all'ingresso sud dell'abitato comunale di Racconigi (Cuneo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Racconigi;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico poichè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona del viale all'ingresso sud dell'abitato comunale di Racconigi (Cuneo), nel tratto che va dal ponti-

cello sulla bealera del Mulino di San Giovanni, allo estremo sud della piazza Carlo Alberto, con una fascia marginale di metri venti misurata a destra e a sinistra dall'asse del viale stesso, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cuneo.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Racconigi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 maggio 1959

p. *Il Ministro*: Scaglia

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cuneo

L'anno 1957, il mese di aprile, il giorno 27 alle ore 10, previa regolare convocazione, si è riunita nella sala consiliare del Municipio di Limone Piemonte la Commissione provinciale di Cuneo per la protezione delle bellezze naturali per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno. (*Omissis*).

4 — Varie

La Commissione ha esaminato, approvandola, la proposta del soprintendente dott arch Umberto Chierici, di includere nell'elenco delle bellezze naturali di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge il viale all'ingresso dell'abitato di Racconigi, che venendo da Cavallermaggiore forma un punto di vista prospettico di particolare bellezza sul Castello.

Esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno la Commissione ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione:

Constatato che il tratto della strada statale n. 20 che si distende in rettilineo sull'asse della facciata principale del Castello di Racconigi, fiancheggiato da due folte file di alberi, costituisce per la sua intrinseca bellezza elemento paesistico importante oltreche complemento ambientale al monumentale Castello, all unanimità

delibera

di includere nell'elenco delle bellezze naturali di cui l'art. 1 numeri 3 e 4 della legge il tratto del viale all'ingresso sud dell'abitato di Racconigi con i terreni adiacenti il viale stesso per una larghezza costante di metri venti misurata a destra e a sinistra dell asse del viale, e dal ponticello sulla bealera del Mulino di San Giovanni all'estremo sud della piazza Carlo Alberto.

Esaurito l'ordine del giorno il presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

Il presidente: Sen. prof. avv. Italo M Sacco

Il segretario dott. Marco Fagnola

(3319)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1959.

Messa in liquidazione della Società Cantieri navali di Taranto S. p. A., e nomina dei liquidatori.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, istitutivo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512;

Visto il regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, contenente provvedimenti relativi all'Istituto stesso, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391;

Visto il regio decreto legge 24 giugno 1937, n. 905, contenente norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637;

Visto il regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1479, contenente provvedimenti relativi all'I.R.I., convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 93;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 febbraio 1948, n. 51, contenente il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista l'unita lettera n. 5090 in data 30 maggio 1959 del presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale;

Ritenuto che esistono gli estremi e ricorrono i motivi di pubblico interesse per la messa in liquidazione della Cantieri navali di Taranto S.p.A., con sede in Taranto, a norma dei citati regi decreti 15 giugno 1933, n. 859 e 19 maggio 1938, n. 1479;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cantieri navali di Taranto S.p.A., con sede legale a Taranto, è posta in liquidazione speciale secondo le norme del regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391 e del regio decreto legge 19 maggio 1938, n. 1479, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 93.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della Azienda predetta, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 1479.

Art. 3.

A commissari liquidatori di detta Società sono nominati i signori: Albisinni avv. Francesco; Laurenti dott. Lauro e Brizzolara dott. ing. Giuseppe.

Presidente del Collegio è nominato l'avv. Francesco Albisinni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e produrrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 giugno 1959

Il Ministro per le partecipazioni statali
Ferrari Aggradi

Il Ministro per la grazia e giustizia
Gonella

(3364)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Opera nazionale per i combattenti
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 1959, registro n 8 Agricoltura, foglio n 3, è stato disposto nei confronti della ditta SARONIO Pietro fu Carlo:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n 1099, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 196 del 25 agosto 1952 (supplemento ordinario),

b) il trasferimento a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha 8 07 43),

c) il rimborso da parte dell'Ente predetto delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156

(3160)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

La dottoressa Enrichetta Conni, nata a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) il 9 gennaio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Bologna il 22 aprile 1955

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(3267)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Partinico, contrada Raccugli.

Con decreto Ministeriale n 300 8 60983 in data 15 maggio 1959 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Partinico (Palermo), di un'area edificatoria della superficie di mq 2 448, sita in Partinico, contrada Raccugli, indicata nel catasto comunale al foglio n 12, particella 690/4 (mq 2 240) e 689/*A* (mq. 208), da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino

(3246)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 4 giugno 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,585	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	645,75	645,50	645 —	645,25	645,70	645,81	645,30	645,50	645,75	646,25
Fr Sv.	143,85	143,92	143,91	143,90	143,87	143,95	143,91	143,90	143,93	143,97
Kr D.	90,10	90,135	90,14	90,14	90,1’	90,12	90,14	90,10	90,12	90,10
Kr N	87,18	87,23	87,23	87,235	87,21	87,21	87,235	87,17	87,21	87,20
Kr Sv.	119,93	119,94	119,94	119,95	119,95	119,94	119,94	119,93	119,94	119,97
Fol	164,35	164,40	164,38	164,395	164,40	164,38	164,385	164,38	164,39	164,35
Fr B.	12,45	1 ,4475	12,45	12,4475	12,4425	12,45	12,44875	12,45	12,45	12,455
Fr Fr.	126,60	126,60	126,61	126,605	126,60	126,61	126,625	126,60	126 —	126,60
L st.	1745,50	1745,75	1746,25	1746 —	1745,75	1745,70	1746 —	1745,75	1745,75	1745,75
Dm occ	148,50	148,56	148,58	148,57	148,57	148,58	148,57	148,50	148,58	148,58
Scell. Austr.	23,97	23,9725	23,98	23,983	23,95	23,98	23,982	23,97	23,98	23,98

Media dei titoli del 4 giugno 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,925
Id. 3,50 % 1902	71,70
Id 5 % 1935	103,275
Redimibile 3,50 % 1934	92,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,525
Id 5 % 1936	100,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,375

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1960)	100,85
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	101,175
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	100,675
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	100,675
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	100,575
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	100,625
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	100,70
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	100,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	645,275
1 Franco svizzero	143,905
1 Corona danese	90,14
1 Corona norvegese	87,235
1 Corona svedese	119,945
1 Fiorino olandese	164,39
1 Franco belga	12,448
100 Franchi francesi	126,604
1 Lira sterlina	1746 —
1 Marco germanico	148,57
1 Scellino austriaco	23,982

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Attribuzione di due posti di vice conservatore in prova nella carriera direttiva degli Archivi notarili, riservato agli assistenti universitari, messi a concorso con decreto Ministeriale 16 settembre 1958.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre successivo, col quale vennero riservati due posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili per essere conferiti mediante esame-colloquio agli assistenti universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n 2241,

Visto l'avviso del Ministero della pubblica istruzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 10 del 14 gennaio 1959,

Considerato che nessuno degli aventi diritto ha nel prefisso termine del 16 marzo 1959, presentato domanda di ammissione all'anzidetto concorso,

Che conseguentemente esso deve dichiararsi deserto, conferendosi i relativi due posti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori dei dieci posti di vice conservatore in prova, messi a pubblico concorso col decreto Ministeriale 18 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1958 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 17 ottobre 1958,

Decreta:

E' dichiarato deserto per mancanza di candidati il concorso a due posti di vice conservatore in prova nella carriera direttiva degli Archivi notarili, riservato come in premessa agli assistenti universitari e di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 10 del 14 gennaio 1959, restando i posti stessi disponibili per essere attribuiti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori del concorso a dieci posti di vice conservatore in prova indetto con decreto Ministeriale 18 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1958 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 251 del 17 ottobre 1958

Roma, addì 22 aprile 1959

p *Il Ministro*: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti addì 20 *maggio* 1959
Registro n 29, *foglio n* 52. — BOVIO

(3329)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso nazionale per la progettazione di un fabbricato destinato ad uso uffici, in Roma, di proprietà della Cassa per le pensioni ai dipendenti Enti locali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il bando di concorso nazionale per la progettazione di un fabbricato destinato ad uffici sull'area sita tra via Mentana, via Montebello, Mura Aureliane, via Sapri, etc., di proprietà della Cassa per le pensioni ai dipendenti Enti locali, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza,

Visto che il bando predetto è stato approvato dalla apposita Commissione, costituita con decreto interministeriale dell'8 gennaio 1958, per la utilizzazione delle aree edificabili di proprietà degli Istituti di previdenza,

Visto che il Consiglio di Stato, Sez. 3ª, nell'adunanza del 25 luglio 1958, n 803, ha espresso, sul bando predetto, il proprio parere favorevole, con la sola riserva che ne venisse completato l'art 13 con la precisazione del numero dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso,

Visto che tale riserva è stata sciolta dall'Amministrazione interessata con opportuna modifica all'art 13;

Visto che il bando in parola impegnerà eventualmente l'Amministrazione per una spesa complessiva di L. 5 500 000 (cinquemilionicinquecentomila) da assegnare tra i primi cinque progetti che potranno essere prescelti,

Ritenuto che la procedura e giustificata dalla importanza del costruendo edificio ad uso uffici, e dalla opportunità di saggiare, quindi, preliminarmente, i più moderni e razionali indirizzi architettonici in materia, come confermato dalla Commissione per la utilizzazione aree edificabili di proprietà degli Istituti di previdenza, costituita con decreto interministeriale in data 8 gennaio 1958,

Decreta:

E' approvato il bando di concorso nazionale, predisposto dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, per la progettazione di un fabbricato ad uso uffici sull'area sita in Roma, tra via Mentana, via Montebello, Mura Aureliane, via Sapri, etc , di proprietà della Cassa per le pensioni ai dipendenti Enti locali, amministrata dalla Direzione generale predetta La spesa farà carico al cap 30 dello stato di previsione Istituti di previdenza 1959

Roma, addì 11 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1959
Registro n. 7 *Istituti di previdenza, foglio n.* 19

BANDO DI CONCORSO

Art 1.

L'area su cui dovrà essere progettato l'edificio ha la superficie di mq 4370 circa ed è compresa fra la via Montebello, la via Mentana, le Mura Aureliane, la via Sapri e proprietà private Su di essa esistono attualmente un edificio già sede del Collegio Padri Maristi ed una villa che dovranno essere abbattuti, previo rilievo dei relativi cassoni e volumi. La forma dell'area risulta da planimetria in cui sono riportate anche le quote principali, planimetria che potrà essere richiesta in copia dagli interessati alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, via Guidubaldo del Monte, 60

Art 2.

Il fabbricato da progettare dovrà essere adibito ad uffici, prevedendo n 3 alloggi per portieri e custodi (di cui uno da 3 camere e servizi e due da 2 camere e servizi) da ubicare due a piano terra e uno nelle sopraelevazioni, oltre a locali terreni ad uso commerciale, autorimesse, magazzini ecc.

Art 3

Il fabbricato dovrà risultare divisibile in settori indipendenti e utilizzabile da due enti con esigenze uno doppio dell'altro

Art. 4

Nella progettazione si dovrà conseguire il maggior volume di costruzioni in relazione alle prescrizioni del piano regolatore, dei regolamenti edilizio e di igiene e della Soprintendenza ai monumenti, tenendo presente che la zona di rispetto fra la costruzione e le Mura Aureliane è da prevedere della larghezza minima di ml 10

Sarà considerata la costituzione di un accesso anche dal viale Castro Pretorio attraverso l'analoga zona comunale, che dovrà crearsi all'atto della sistemazione dell'area del serbatoio.

Art 5.

La progettazione dovrà tendere alla più razionale utilizzazione dell'area ai fini del miglior reddito

Art. 6.

Tutta l'estensione dell'area potrà essere utilizzata per scantinati da destinarsi 1) ai servizi dell'edificio, 2) ad archivi o magazzini, 3) ad autorimesse ad uso del fabbricato, prevedendo al piano terreno parcheggi ed aiuole anche pensili.

Art 7.

Il piano terreno dovrà essere ideato a vasti ambienti da potere essere facilmente destinati in tutto o in parte anche ad usi esercitabili dalle vie di accesso.

Art. 8.

I solai del piano terreno del 1°, 2° e 3° piano dovranno essere dimensionati per sopportare il carico accidentale di 500/Kg /mq e quelli di tutti gli altri piani di Kg /400/mq esclusi i tramezzi, quelli di copertura di Kg /200/mq

Art 9.

Nella progettazione dovranno essere previsti, con criteri di convenienza, gli impianti piu moderni e razionali per riscaldamento, elettrico, condizionamento aria, sollevamento, idraulico sanitario, ecc , nonchè le piu idonee applicazioni per l'isolamento acustico, termico, ecc.

Art. 10.

I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati:

A) planimetria generale scala 1 500 dalla quale risulti la disposizione dell'edificio, delle zone a parcheggio e delle pertinenze a giardino, nonche il diagramma del traffico degli automezzi in arrivo ed in partenza,

B) piante quotate alla scala 1.100 coi dati di superficie e di volume·

1) fondazioni,
2) piani scantinati,
3) piani terreni,
4) piani rialzati,
5) piani tipici,
6) piani attici,
7) soprastrutture,

C) prospetti verso strada ed interni;

D) n 3 o piu sezioni verticali attraverso le zone delle scale di speciale importanza,

E) n 1 particolare architettonico e costruttivo interessante tutta l'altezza del fabbricato scala 1.20,

F) due vedute prospettiche generali (dimensioni massime cm 63 x 93),

G) computo metrico estimale sommario,

H) relazione illustrante i criteri e le caratteristiche della costruzione progettata,

I) tabelle riassuntive dei dati caratteristici del fabbricato, redatte secondo lo schema allegato.

Art 11

I disegni dovranno essere eseguiti a semplice tratto senza effetti di chiaro e scuro ad eccezione delle vedute prospettiche, per le quali è lasciata ogni libertà ai concorrenti.

Art 12

Tutti gli elaborati, in triplice esemplare su carta semplice, nel formato di cm 21 x 31 e chiusi in cartelle del formato 25 x 35, dovranno pervenire alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, via Guidubaldo del Monte n 60, entro mesi quattro dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*

Art. 13

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da dodici membri, di cui quattro designati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, due dal Ministero dei lavori pubblici, due dalla Direzione generale del catasto, uno dalla Soprintendenza ai monumenti del Lazio, uno dal comune di Roma, uno dall'Ordine professionale degli ingegneri e uno dall'Ordine professionale degli architetti.

Alla designazione dei membri sarà provveduto dopo la scadenza dei termini di presentazione dei progetti.

Art 14.

Al progetto classificato primo verrà assegnato un premio di L 3 000 000 (tre milioni) mentre una somma pari a lire 2 500 000 verra posta a disposizione della Commissione per ripartirla fra i successivi quattro progetti meglio classificati

Le conclusioni della Commissione saranno rese pubbliche attraverso la stampa.

Art 15.

I lavori della Commissione giudicatrice avranno inizio subito dopo la scadenza del concorso e dovranno essere conclusi entro 120 (centoventi) giorni dalla data della prima convocazione.

Art. 16.

La Commissione deciderà a maggioranza con la presenza di almeno i 4/5 dei suoi componenti ed in caso di parita avrà prevalenza il voto del suo presidente.

Art 17.

Il progetto classificato primo resterà di proprietà della Amministrazione, la quale si riserva di darvi o meno attuazione

L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di modificare il progetto e di utilizzare gli altri progetti premiati, che rimarranno pure di sua proprietà.

Nel caso di attuazione l'Amministrazione avrà facoltà di affidare la consulenza artistica all'autore del primo progetto classificato dietro compenso stabilito sulla base della tariffa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 18

La nomina della Direzione tecnica dei lavori viene riservata all'Amministrazione degli Istituti di previdenza.

Art 19

I progetti non premiati, nonchè quelli che fossero pervenuti in ritardo, verranno tenuti a disposizione dei concorrenti fino al termine di 90 giorni dalla data della relazione finale della Commissione giudicatrice.

Art 20

Nessun diritto potranno accampare gli autori dei progetti prescelti e premiati per la Direzione dei lavori, nè per la compilazione del progetto esecutivo.

Art. 21.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata ed integrale da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando.

Art 22.

Al concorso possono partecipare soltanto gli ingegneri e gli architetti italiani iscritti negli albi professionali.

Qualora il progetto sia fatto da piu di una persona, il primo nome del gruppo sarà considerato come capo gruppo agli effetti della responsabilità e per le comunicazioni relative allo svolgimento del concorso

Roma, addì 20 settembre 1958

(3157)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Modifica del decreto Ministeriale 2 aprile 1958, contenente il bando di concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 1° agosto 1958, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano),

Considerato che il suddetto concorso non è stato ancora espletato e che nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano) si è reso vacante un posto di vice perito analista in prova;

Decreta:

Art. 1.

L'art 1 del decreto Ministeriale 2 aprile 1958, riguardante il bando del concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano), di cui alle premesse, è modificato come appresso:

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

Art 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L 200 debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale (via Molise n 2, Roma) non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso, i quali hanno facoltà di integrare, fino alla citata data, la domanda stessa con altri titoli eventualmente conseguiti entro il termine di cui sopra.

Art 3.

Per quanto concerne i titoli di studio da allegare alla domanda di ammissione e le modalità del concorso si richiamano le disposizioni del decreto Ministeriale 2 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 185 del 1° agosto 1958, che si intendono qui integralmente riportate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1959

Il Ministro COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1959
Registro n. 2 *Industria e commercio, foglio n.* 166

(3332)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sessantaquattro posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1959, registro n 1 Interno, foglio n 354, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di sessantaquattro posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione esaminatrice ai sensi dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 3;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n 738,

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a sessantaquattro posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e costituita come appresso:

Presidente:

Bartolotta dott Francesco, consigliere di Stato.

Componenti

Velotti prof Giuseppe, docente di procedura penale presso l'Università degli studi di Roma,

D'Avanzo prof Walter, docente di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma,

Giuliano dott Angelo ispettore generale capo di pubblica sicurezza, direttore capo divisione del personale di pubblica sicurezza,

Bonichi dott Ettore, questore

Il dott Alessandro Pierangeli, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale di pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Sono aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti, con voto consultivo:

Fiorellino Pierino, interprete principale, per la prova obbligatoria e per quelle facoltative di lingue straniere,

Ten col. genio Morselli Carlo, per la prova facoltativa di telegrafia;

Paceri dott Rocco, commissario di pubblica sicurezza, per la prova facoltativa di fotografia,

Costa Antonio, ispettore principale di 2ª classe, per la prova facoltativa di stenografia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1959

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1959
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 137. — MARTORELLA

(3330)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentasette posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

Nel Bollettino ufficiale n 8 del 16 aprile 1959 di questo Ministero è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n 3, la graduatoria del concorso per esami a trentasette posti di ispettore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, indetto con decreto Ministeriale 22 aprile 1958.

(3331)

PETTINARI UMBERTO *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.